

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2399

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, SABATINI, BIAGGI NULLO, COLLEONI, BIANCHI FORTUNATO, MENGOZZI, CARRA, CURTI AURELIO, GALLI, CAVALLARI NERINO, GITTI, GIRARDIN, BIANCHI GERARDO, COLOMBO VITTORINO, CENGARLE, TOROS, CERUTI CARLO, GAGLIARDI, MAROTTA VINCENZO**

*Presentata il 26 maggio 1965*

Modifica alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 1240 del 9 novembre 1961 il legislatore ha inteso favorire gli aventi diritto alla pensione di guerra riaprendo a tempo indeterminato i termini per la presentazione delle domande.

Questa legge ha ridato agli interessati, o ai superstiti dei caduti, la speranza di ottenere così finalmente un doveroso riconoscimento al loro sacrificio.

Purtroppo la realtà ci dice che la speranza è stata molta, i richiedenti pure, ma i soddisfatti ancora troppo pochi. I dati ci dicono che 191 mila richieste sono ancora in attesa di definizione, ma anche che ben 240 mila sono i ricorsi presentati alla Corte dei conti perché le richieste hanno avuto esito negativo.

Alla base di questa dolorosa situazione, che grava su benemeriti cittadini e che per il tempo previsto allo smaltimento di queste centinaia di migliaia di pratiche rischia di rendere inoperante la legge stessa per molti degli interessati, specie quelli collegati alla guerra 1915-18, ci sono certamente remore burocratiche, ma anche a nostro avviso, una eccessiva rigidità della legge circa l'accertamento delle cause di morte o di invalidità.

Difatti il legislatore della 1240, nell'apprezzabile intento di dare norme più precise, con l'articolo 24 ha modificato l'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che recitava al primo comma:

« Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli

elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra dalle competenti autorità ».

con la seguente formula:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatati dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari e civili, in ogni caso, non oltre i cinque anni dalla cessazione di servizio di guerra o attinenti alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10 ».

È il termine previsto dei 5 anni a rendere difficile la possibilità di dimostrazione ed è il principale motivo, sia dei ricorsi, che dei decreti negativi.

L'esperienza ha dimostrato che è estremamente difficile presentare in tali termini una documentazione valida.

È difficile per i combattenti della seconda guerra mondiale, perché bombardamenti hanno distrutto e disperso buona parte degli archivi, perché le tragiche e sconvolgenti vicende del conflitto hanno creato situazioni impossibili a ricostituirsi.

Diventa poi quasi impossibile ai reduci del primo conflitto mondiale dimostrare di essere stati ricoverati in ospedaletti da campo, di cui non si trova più traccia nei documenti.

La stessa relazione della V Commissione permanente Finanze e tesoro del Senato riconosceva che la nuova norma nei confronti dell'articolo 106 della legge 648, era certamente più severa.

La gravità è che tale norma rende impossibile a migliaia di combattenti di avere riconosciuto un diritto al quale la legge aveva aperto tante giuste speranze.

Ed è proprio la certezza di essere privati di un diritto che sprona gli interessati a presentare i ricorsi alla Corte dei conti, ricorsi che purtroppo troveranno ancora la strada sbarrata dalla mancanza della documentazione richiesta, ma che nella speranza di un possibile successo, porteranno il richiedente intanto a spendere in avvocati, e spesso, purtroppo, in maneggioni che sfruttano la situazione con veri raggiri.

Tutto questo conferma la necessità di una revisione di tale rigida norma.

Si consideri anzitutto che comunque si tratta sempre di persone che hanno dato al Paese anni di servizio militare in periodi bellici per cui se anche si rischiasse di concedere la pensione a qualcuno non assolutamente in diritto, si dà pur sempre a chi molto ha già sacrificato per il Paese.

Ma si ritiene che anche con l'eliminazione della clausola dei 5 anni, non si pregiudichi, sostanzialmente, la possibilità di una verifica esatta.

Si toglie solo una formalità che per troppi casi è vera impossibilità.

I proponenti credono quindi giusto modificare l'articolo 24 della legge 1240, riducendolo alla presente formulazione:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidate ove occorra dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari e civili ».

In tal modo verrebbe recepita l'innovazione positiva contenuta nell'articolo 24 della 1240 nei confronti dell'articolo 106 della 648, per la quale la legge non si riferisce solo ai casi di morte ma anche quelli di invalidità, mentre verrebbe resa più facile (e meno impossibile per molti casi) la constatazione, pur garantendone la serietà attraverso prove convalidate da Enti sanitari o autorità militari e civili. È evidente che con tale modifica i restanti commi dell'attuale articolo 24 non hanno più ragione di essere.

I proponenti considerando il valore morale di un giusto riconoscimento a chi sopporta ancora le conseguenze del sacrificio dato per il Paese, che non può più essere dilazionato nel tempo o condizionato da formalità impossibili a concretarsi, ne raccomandano vivamente l'accoglimento, facendo altresì presente che la presente legge non comporta una spesa nuova in quanto nel varare le passate norme legislative certamente si è tenuta presente la possibilità che la gran parte dei richiedenti la pensione né avesse diritto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 24 della legge 1240 del 9 novembre 1961 è così modificato:

« Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidate ove occorra dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari e civili ».